



Giunta Regionale della Campania

Allegato 10

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 10 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dip.: Siniscalchi Daniela nata a Avellino il 16/10/1971 matr.20292 c.f. **SNDNL71R56A509V**

Dip.: Bonavita Alfonso nato a Napoli il 22/10/1978 matr. 20238 c.f. **BNVLN578R22F839E**

Dip: Fucci Giuseppe nato a Avellino il 24/05/1973 matr. 18997 c.f. **FCCGPP73E24A509O**

Dip.: Piccolo Nunzia nata a Marigliano il 29/04/1971 matr. 20467 c.f. **PCCNNZ71D69E955H**

Dip. Toscano Angelo nato a Pomigliano D'Arco il 21/07/1971 matr. 20488 c.f. **TSCNGL71L21G812B**

Avvocato: Riccio Eduardo c.f. **RCCDRD74H08F839E**

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali, oneri riflessi, irap, spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 77541 del 04/02/2016 (prat.n.7636/2013 CC/Avv.ra) 'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n 9530/2014 della Corte di Appello di Napoli pronunciata il 20/03/2015 e notificata a questa Amministrazione, in forma esecutiva il 22/01/2016.

La Corte di Appello in accoglimento dell'appello proposto dai predetti dipendenti avverso la sentenza n. 16728/12 del Tribunale di Napoli volto ad accertare il diritto di essi istanti ad ottenere la corresponsione dell'intero compenso previsto dall'art. 34, comma 1, CCDI anno 2001, in riforma dell'impugnata sentenza, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti ad ottenere la corresponsione dell'intero compenso richiesto per i periodi nei singoli ricorsi indicati e, per l'effetto, ha condannato la Regione Campania al pagamento di €. 761,08 in favore di Siniscalchi Daniela, €. 761,08 in favore di Bonavita Alfonso, €. 881,68 in favore di Fucci Giuseppe, €. 855,52 in favore di Picciolo Nunzia, €. 855,52 in favore di Toscano Angelo oltre interessi legali, su ciascuna somma, dalla maturazione dei crediti al saldo.

*(Punto 3 del dispositivo)*

La Corte di Appello di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento in favore degli appellati, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, nella complessiva somma di €. 1.500,00, di cui €. 700,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA e, per il presente grado, nell'importo di €. 3.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, a titolo di compenso di avvocato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avvocato Eduardo Riccio.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 85939 del 08/02/2016 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute ai predetti ricorrenti a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07 con nota prot. n. 498379 del 21/07/2016 ha fornito riscontro alla predetta richiesta.

Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.85939 del 08/02/2016 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D.05 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D , con nota prot .n. 205434 del 23/03/2016, che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n .9530/2014 della Corte di Appello di Napoli pronunciata il 20/03/2015 e notificata a questa Amministrazione, in forma esecutiva il 22/01/2016.

TOTALE DEBITO**€. 13.098,28**Dip. **Siniscalchi Daniela** matr. 20292

Differenze retributive

€. 761,08

Interessi legali al 27/01/2017

€. 103,03

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€. 203,73

IRAP

€. 64,69

€. 1.132,53Dip. **Bonavita Alfonso** matr. 20238

Differenze retributive €. 103,03

€. 761,08

Interessi legali al 27/01/2017

€. 103,03

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€. 203,73

IRAP

€. 64,69

€. 1.132,53Dip. **Fucci Giuseppe** matr. 18997

Differenze retributive

€. 881,68

Interessi legali al 27/01/2017

€. 108,81

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€. 236,05



Giunta Regionale della Campania

Allegato 10

(Punto 3 del dispositivo)

IRAP

€. 74,94
€. **1.301,48**

Dip. **Piccolo** Nunzia matr. 20467

Differenze retributive

€. 855,52

Interessi legali al 27/01/2017

€. 106,69

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€. 229,05

IRAP

€. 72,72

€. **1.263,98**

Dip. **Toscano** Angelo matr. 20488

Differenze retributive

€. 855,52

Interessi legali al 27/01/2017

€. 106,69

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€. 229,05

IRAP

€. 72,72

€. **1.263,98**

Competenze legali avv. **Riccio** Eduardo

€. **7.003,78**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n.77541 dell' Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
- Sentenza n. .9530/2014 della Corte di Appello di Napoli pronunciata il 20/03/2015 e notificata a questa Amministrazione, in forma esecutiva il 22/01/2016.
- prospetto di calcolo competenze legali.
- nota prot .n. 205434 della U.O.D. 05

Napoli, 21/07/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

pub 5



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura Regionale -
Esecuzione Giudicati-Ufficio Disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

Prat. n. 7636/2013 – Avv. Balletta
Ricorso promosso da Siniscalchi Daniela +4
c/Regione Campania
Trasmissione Sentenza n. 9530/2014.
Corte Appello Napoli – Sez. Lavoro

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la sentenza n. 9530/2014 della Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro, notificata in formula esecutiva, e resa nel procedimento emarginato.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0077541 04/02/2016 07,59

Mitt. : Avvocatura Regionale

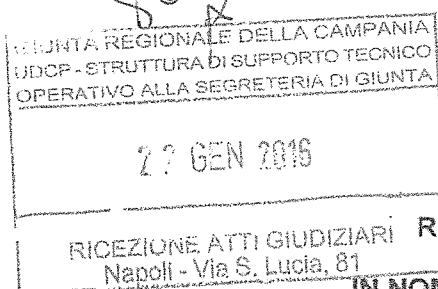
Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



04
IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

4 FEB. 2016



SENT. N. 9530/14
R.G. N.
GRON. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. dott.ssa Valeria Migliucci | Presidente |
| 2. dr.ssa Rossana Brancaccio | Consigliere rel. |
| 3. dr. Gennaro Jacone | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 23.12.2014 la
seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 9814 R. G. Sez. Lav. dell'anno 2012,
vertente

TRA

SINISCALCHI DANIELA, BONAVITA ALFONSO, FUCCI GIUSEPPE, PICCOLO
NUNZIA E TOSCANO ANGELO, rappresentati e difesi, in virtù di procura a
margine del ricorso in appello, dall'avv.to Eduardo Riccio e presso il suo studio
elette domiciliati in Napoli, via Melisurgo, n.4

Appellanti

E

25 GEN 2016

BS

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rapp.ta e difesa dall'avv. Elisabetta Balletta, dell'Avvocatura regionale, con cui elett.te domicilio in Napoli, via S. Lucia n. 81

APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro n. 16728/12 del 6.6.2012.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con ricorso depositato in data 30.11.2012, Siniscalchi Daniela, Bonavita Alfonso, Fucci Giuseppe, Piccolo Nunzia e Toscano Angelo, proponevano appello, dinanzi a questa Corte, avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda proposta, con distinti ricorsi successivamente riuniti, da essi ricorrenti, dipendenti della Regione Campania, inquadrati nella categoria D3 e destinatari di incarichi comportanti specifiche responsabilità, per ottenere l'integrale compenso previsto dall'art. 34, comma 1, CCDI anno 2001 – corrisposto dalla Regione solo in misura parziale - per i periodi nei ricorsi indicati e la condanna della Regione Campania alla corresponsione di detto compenso, oltre accessori, o, in via subordinata, al pagamento dell'indennizzo per l'illecito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., da liquidare in via equitativa.

Lamentavano gli appellanti l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 34, comma 1, CCDI anno 2001, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 17 comma 2 del C.C.N.L. del 1/4/99, l'erronea

interpretazione del predetto art. 34 e chiedevano, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto di essi istanti ad ottenere la corresponsione dell'intero compenso previsto dalla norma invocata con condanna dell'Amministrazione al pagamento di tale compenso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; in subordine, domandavano la condanna dell'Amministrazione, ex articolo 2041 c.c., per indebito arricchimento con liquidazione di quanto di loro spettanza per avere l'Ente beneficiario delle prestazioni da essi rese; con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.

Ricostituitosi il contraddittorio, la Regione Campania appellata contestava la fondatezza del gravame e, in particolare, della pretesa avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio nonché l'ammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa esperita. Chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese del giudizio.

All'odierna udienza di discussione la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo letto ed allegato agli atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame proposto, gli appellanti evidenziano che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, l'oggetto della controversia non è l'accertamento del diritto di essi istanti ad ottenere il compenso per il conferimento di un incarico di posizione organizzativa, bensì l'accertamento del diritto ad ottenere l'intero compenso per lo svolgimento di un incarico di responsabilità ex art. 34, comma 1, CCDI anno 2001 : trattasi di due

differenti istituti contrattuali e di due incarichi completamente diversi, il cui conferimento è sottoposto a differenti presupposti.

La censura è fondata.

Ed invero il Tribunale ha ritenuto che "solo il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa, atto che accerta la sussistenza in capo all'incaricato di tutti i requisiti per la sua attuazione, dà diritto al corrispondente incremento retributivo con la relativa decorrenza, non potendosi il relativo diritto far retroagire alla data del solo riconoscimento della categoria superiore". Su tale presupposto ha poi concluso che, essendo necessaria - per l'insorgenza del diritto, in capo a coloro cui sono conferiti gli incarichi "relativi all'area delle posizioni organizzative", di "percepire la retribuzione di posizione organizzativa di cui all'art. 17 co. II del CCNL" - la valutazione positiva annuale dei risultati, nella specie non potrebbe essere riconosciuto il diritto al compenso rivendicato difettando la prova di tale valutazione positiva da parte dell'ente in ordine ai risultati conseguiti dai ricorrenti nell'espletamento degli incarichi.

Si osserva, in contrario, che la pretesa azionata in giudizio trova il suo fondamento nell'art. 34 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale della Regione Campania dell'anno 2001 : tale norma prevede che "al personale di categoria D che non abbia un incarico di posizione organizzativa ma che eserciti compiti che comportino specifiche responsabilità, compiti che siano stati affidati, con atto formale, dal dirigente del Settore in cui presta servizio, spetta un

compenso determinato in misura di 3 milioni lordi annui” – importo rideterminato, nel *quantum* dal CCDI 2002-2006 - “ai sensi dell’art.17, comma 2, lett. f), del CCNL 1.04.1999” (norma, quest’ultima, che prevede proprio l’utilizzazione di risorse per compensare le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative). E’ testuale dunque il riferimento al personale di categoria D che non abbia un incarico di posizione organizzativa ma che ricopra ulteriori incarichi che comportino specifiche responsabilità, dei quali il previsto compenso ulteriore è compensativo. Solo per gli incarichi di posizione organizzativa è prevista la valutazione cui fa riferimento il Giudice di prime cure. Infatti l’articolo 9 C.C.N.L. del personale comparto delle regioni e delle autonomie locali del 31.3.1999 tratta proprio del conferimento e della revoca degli incarichi di posizioni organizzative prevedendo, al comma 4, la valutazione positiva annuale dei risultati da conseguire attraverso gli incarichi. La necessità di sottoporre i risultati conseguiti a specifica valutazione è prevista dunque soltanto per gli incarichi di posizione organizzativa.

Nella specie, avendo i ricorrenti, come è pacifico in causa, svolto gli incarichi di responsabilità di cui al citato articolo 34 CCDI del 2001, ritualmente conferiti dal dirigente del settore secondo quanto analiticamente indicato nei rispettivi ricorsi e non contestato dalla Regione resistente, agli stessi compete integralmente il compenso previsto dalla normativa esaminata e richiesto con gli atti introduttivi del giudizio.

Quando alle deduzioni avanzate dalla Regione Campania appellata, secondo cui la corresponsione del compenso oggetto della controversia sarebbe imprescindibilmente subordinata al conseguimento di un risultato positivo e, per il personale neo assunto, si sarebbe deciso, di concerto con le organizzazioni sindacali, di "procedere al pagamento dell'incarico per il periodo successivo al superamento del periodo di prova", con conseguente valutazione negativa per tale periodo, espressa dal dirigente del Settore Organizzazione e Metodo del Personale durante il predetto tavolo di concertazione, osserva la Corte che dal documento invocato dall'Ente e prodotto in causa – verbale dell'1.2.2006 – non emerge affatto tale valutazione negativa per i periodi in oggetto. Invero con tale verbale i rappresentanti delle OO.SS. e la dottoressa Sabadin per quel che in questa sede interessa diedero atto che i sindacati chiedevano che fosse "sbloccata la vicenda legata alla corresponsione dei premi di responsabilità, pari ad euro 2000" che aveva creato "malcontento tra i neo assunti", e la dottoressa Sabadin chiariva che i premi potevano essere "già assegnati sempre che il neoassunto abbia superato il periodo di prova e che l'indennità avrà decorrenza dalla data del decreto nel quale il dirigente dovrà indicare con chiarezza la posizione di responsabilità". Trattasi, all'evidenza, di una posizione del tutto personale espressa dalla rappresentante della Regione e non già di una soluzione concordata con le organizzazioni sindacali e, in ogni caso, non fa riferimento alcuno al positivo superamento dei risultati conseguiti (e neanche ad

B

una decorrenza del diritto al compenso successiva al decorso del periodo di prova), come invece sostiene la Regione nel presente giudizio.

Alla stregua di tali assorbenti considerazioni la sentenza impugnata deve essere riformata ed accolta la domanda proposta dai ricorrenti in prime cure. L'accoglimento della domanda principale esime dall'esaminare il motivo di gravame concernente il rigetto della domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa.

Il *quantum* richiesto non è contestato, per cui vanno riconosciute le somme indicate nei rispettivi ricorsi di primo grado. Su tali importi devono altresì essere riconosciuti gli interessi legali, ma non anche la richiesta rivalutazione monetaria trattandosi di dipendenti pubblici.

Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della Regione Campania e si reputa liquidare come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così decide:

a) in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la corresponsione dell'intero compenso richiesto per i periodi nei singoli ricorsi indicati e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento dei seguenti importi:

€ 761,08 in favore di Siniscalchi Daniela;

€ 761,08 in favore di Bonavita Alfonso;

€ 881,68 in favore di Fucci Giuseppe;

€ 855,52 in favore di Piccolo Nunzia;

€ 855,52 in favore di Toscano Angelo,

oltre interessi legali, su ciascuna somma, dalla maturazione dei crediti al saldo;

b) condanna l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, nella complessiva somma di € 1.500,00, di cui € 700,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e c.p.a., e, per il presente grado, nell'importo di € 3.300,00, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a., a titolo di compenso di avvocato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avvocato Eduardo Riccio.

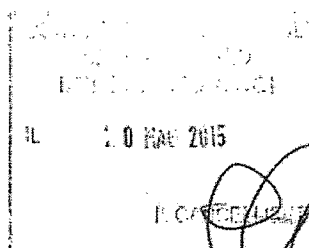
Il Consigliere rel.

Riccio E.

Il Presidente

[Signature]

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro Previdenza ed Assistenza



SENT. N. 9530/14

UFFICIO COPIE

REPUBBLICA ITALIANA - IN OBIEDIENTIA ALLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Uffici giudiziari, in cui sono richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Uffici della Forza Pubblica di concorrervi quando lo siano legalmente richiesti.

La presente copia composta da 1 fogli, conforme al suo originale ed in forza della sua sottoscrizione a richiesta di

Avv. Riccio E. Benavite Alfonso Procuratore/Atributario di

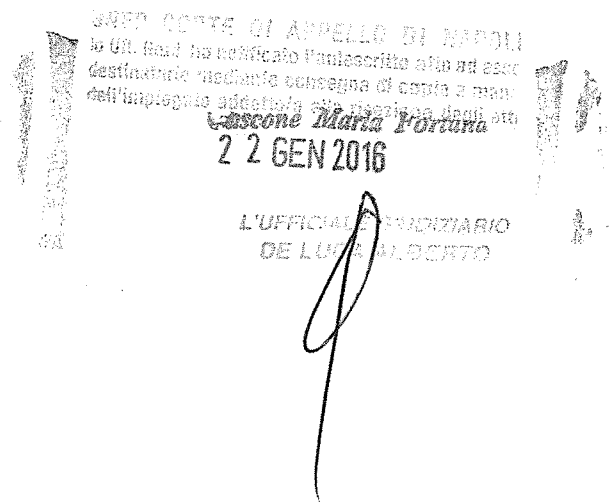
Napoli, - 1 DIC 2015 Il Cancelliere
F.to Agrillo Carmine

La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in data - 1 DIC 2015
Napoli, - 1 DIC 2015 Il Funzionario Giudiziario

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv.to Eduardo Riccio, nella qualità, Io U.G. presso la Corte di Appello di Napoli,
ho notificato l'antescritto atto a:

- Regione Campania in persona del Presidente della G.R. dom.to in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 -
CAP 80132



Sentenza Corte d'Appello di Napoli -Sez.Lav.-
Numero 9530/2014
Dipp. Siniscalchi Daniela ed altri
Avv. Eduardo Riccio

Diritti e onorari			4.800,00
spese generali	15,00%	4.800,00	<u>720,00</u>
			5.520,00
CPA	4%	5.520,00	<u>220,80</u>
			5.740,80
IVA	22%	5.740,80	1.262,98
TOTALE FATTURA			7.003,78
RITENUTA	20%	5.520,00	1.104,00
NETTO A PAGARE			5.899,78



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali –
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata – Elaborazione di proposte
di CCDI – Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza –
Anagrafe delle prestazioni – Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0205434 23/03/2016 12,22

Mitt. : 551405 UOD Rapp con organiz sind-Adem...

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 55 del 2016



Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza di condanna n. 9530/2014 della Corte di Appello di Napoli – Sez. lavoro – SINISCALCHI Daniela + 4 c/Regione Campania – Nota prot. n. 85939 dell'8.02.2016 –

In riferimento alla sentenza di cui all'oggetto, che accoglie l'appello dei ricorrenti e, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 16728/12 del 6.6.2012, riconosce il diritto dei ricorrenti alla pretesa de quo, si rappresenta quanto segue.

L'art. 34 del CCDI 2001, rubricato "Personale di categoria D non titolare di posizioni organizzative", recita che "al personale di categoria D che non abbia un incarico di posizioni organizzative ma che eserciti compiti che comportino specifiche responsabilità, compiti che siano stati affidati, con atto formale, dal dirigente del Settore in cui presta servizio, spetta un compenso determinato in misura di 3 milioni lordi annui ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1.04.1999".

L'Amministrazione appellata deduce che, a seguito di un incontro con i sindacati, come si evince dal verbale del 1 febbraio 2006, per il personale neo assunto, si sarebbe deciso di procedere al pagamento dei premi per incarico di responsabilità soltanto a seguito del superamento del periodo di prova e con decorrenza dalla data del decreto nel quale il dirigente doveva indicare con chiarezza la posizione di responsabilità.

Per tale motivo, vertendo la controversia su atti di competenza di altra struttura regionale, si ritiene che una più puntuale relazione debba essere fornita dalle strutture in cui i ricorrenti erano incardinati all'epoca del contenzioso.

Ad ogni buon conto, nell'ottica di una fattiva collaborazione tra uffici, con la presente si fornisce il proprio contributo, esprimendo alcune considerazioni in merito al periodo di prova.

Il dipendente in prova, secondo anche numerosi orientamenti ARAN, è comunque un dipendente a tempo indeterminato, anche se la stabilizzazione del suo rapporto è condizionata al superamento del periodo di prova, ed ha gli stessi diritti e doveri degli altri dipendenti, salvo quanto espressamente stabilito dall'art. 2096 del codice civile e dall'art. 14 bis del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Il fatto che il dipendente non abbia ancora superato il periodo di prova non è ad esempio, di per sé, un ostacolo alla mobilità o al riconoscimento di un periodo di aspettativa per motivi personali di cui all'art. 11 del CCNL del 14.09.2000 (orientamento applicativo ARAN RAL_1159).

Nello stesso senso potrebbe, pertanto, leggersi anche l'art. 34 del CCDI 2001. Tale disposizione, come risulta dalla formulazione della stessa, non esclude l'applicabilità dell'istituto per i dipendenti in prova. Essa non prevede, infatti, che il beneficio debba essere riconosciuto solo a favore di chi abbia già superato il periodo di prova, soprattutto se si tiene conto che a livello di contrattazione nazionale, quando le parti hanno voluto stabilire delle regole particolari per i dipendenti in prova, lo hanno fatto espressamente, come nel caso del periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia (art. 14 - bis del CCNL del 6.7.1995).

Si coglie l'occasione per evidenziare, comunque, che l'attribuzione di un incarico di specifica responsabilità di cui all'art. 34 del CCDI 2001 non rappresenta mai un diritto per il dipendente, ma la sua concessione dipende da una valutazione della amministrazione e dalle sue esigenze organizzative e funzionali da soddisfare, e che prevede tra l'altro che i compiti vengano individuati e affidati con atto formale.

MRS

Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza

